

SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO		
	I parte	
"le occupazioni di suolo in genere"		

Com'è noto, qualsivoglia occupazione del suolo pubblico va preventivamente autorizzata: le occupazioni a qualsiasi titolo di tali aree infatti, non possono essere realizzate se non previo rilascio del titolo da parte dell'ente proprietario della strada; **è materia esplicitamente esclusa dall'operatività del silenzio assenso[1]**. Tant'è che sono molto limitate le circostanze in cui determinate attività possano intraprendersi previa mera comunicazione e/o altro, ipotesi a volte, previste in regolamenti locali/territoriali[2] che vanno a disciplinare casistiche e peculiarità tipiche, con atti adottati per tali scopi.

In base alle loro caratteristiche, le occupazioni si distinguono innanzitutto in due macro-categorie:

- Occupazioni temporanee;
- Occupazioni permanenti.

Le finalità, la natura dell'occupazione come

- l'apertura di un cantiere stradale;
 - le collocazioni a fini commerciali e/o private (disposizione di una fioriera, di un dissuasore di sosta, etc...)
- vanno influiscono ulteriormente sull'iter burocratico (richiesta di pareri, acquisizione documentale da uffici/enti diversi).

Le norme poste a tutela della materia sono molteplici, a volte speciali, talora concorrenti e, come anzidetto, vanno a coordinarsi altresì con atti emanati dagli enti territoriali che, benché non debbano essere in contrasto con le norme statali, dettano

- i criteri di rilascio del titolo autorizzatorio;
- le modalità e tempi dell'occupazione;
- l'elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione;
- l'importo della relativa tassa e/o canone;
- le prescrizioni a cui attenersi durante tutto il tempo dell'occupazione dell'area.

NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO:

- Ø art. 20 del Codice della Strada – occupazione della sede stradale;
- Ø art. 21 del Codice della Strada – opere, depositi e cantieri stradali;
- Ø artt. 633 e 639bis Codice Penale – invasione di terreni o edifici pubblici;
- Ø Legge Regionale n° 24 del 16/04/2015 – Codice del Commercio;
- Ø d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e d. Lgs. 15/12/1997, n° 446;
- Ø d.P.R. 06/06/2001, n° 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- Ø d. Lgs. 22/01/2004, n° 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Ø Regolamenti e Ordinanze approvati/emanate dagli Enti Locali

Si vedrà come, in base agli accertamenti in loco, possano scaturire violazioni sia di natura amministrativa che di carattere penale.

Di seguito si illustra/no schematicamente

- w la casistica maggiormente di interesse, situazioni in cui l'operatore di Polizia Locale trova ad imbattersi quotidianamente durante il servizio di istituto;
- w le soluzioni operative da adottarsi;
- w gli uffici pubblici e/o enti a cui inoltrare gli atti redatti per la singola circostanza, per i rispettivi adempimenti di competenza/consequenziali;

	DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	NORMA/E VIOLATA/E	atti/comunicazioni da redigere
--	---------------------------	-------------------	--------------------------------

1)	occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, senza la prevista autorizzazione amministrativa	art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada	w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada; w inviare a:
		€ 173,00 – misura ridotta € 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi	Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) Ø Ufficio Tributi Comunale, per la tassa evasa (art. 38 d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e apposito Regolamento Comunale)
2)	occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa ovvero in modo irregolare (es.: senza lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni – m. 02,00)	art. 20/3° – 4° c. Codice della Strada	w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada; w inviare a:
		€ 173,00 – misura ridotta € 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi	Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.)
3)	occupazione della sede stradale previa l'apertura di un cantiere	art. 21/1° – 4° c. Codice della Strada	w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada; w inviare a:
		€ 868,00 – misura ridotta € 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: obbligo rimozione delle opere realizzate	Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.); Ø Ente proprietario della strada
4)	Benché autorizzato ad occupare la sede stradale per l'apertura di un cantiere, non teneva nei luoghi di lavoro il titolo autorizzatorio	art. 27/10° – 11° c. Codice della Strada	w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada; w inviare a:
		€ 868,00 – misura ridotta € 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: sospensione dei lavori e obbligo rimozione delle opere realizzate	Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.); Ø Ente proprietario della strada
<p>Le implicazioni dell'occupazione di suolo a scopi commerciali, a seconda delle modalità in cui la stessa avviene, può condurre ad illeciti sia amministrativi che di natura giudiziaria ed in connessione obiettiva con essa[3].</p> <p>Giova sin d'ora evidenziare che l'applicazione dell'apparato sanzionatorio disciplinato in tal senso dal Codice della Strada non è né speciale, né tantomeno sub-sovra/ordinato alle ulteriori violazioni normative che di seguito vengono elencate in dettaglio.</p> <p>E' sotteso infatti che, mentre l'art. 20 Cds è norma a tutela della sicurezza della circolazione veicolare/pedonale, gli artt. 633 – 639bis del codice penale sono posti a garanzia della difesa del diritto di proprietà[4].</p>			
	DESCRIZIONE DELL'ILLECITO	NORMA/E VIOLATA/E	ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE

1)	1.	Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita	art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada	A. redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada; o inviare a:
	2.	Commercio su area pubblica tipol. B – itinerante con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita	€ 173,00 – misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica € 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi	Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.)
			art. 61/3°c. L.R. 16/04/2015, n° 24	B. 1) redigere verbale di violazione alle norme sul commercio; 2) redigere verbale di sequestro amministrativo – art. 61/4 c. L.R. 24/2015, delle merci esposte per la vendita nella parte eccedente l’autorizzazione;
			€ 5.000,00 – misura ridotta entro 60 gg dalla notifica sanzione accessoria: sequestro amministrativo delle SOLE merci ed attrezzature poste FUORI dal veicolo	w inviare a: o Dirigente Comunale competente; o Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito della tassa di occupazione evasa; o Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94)
		DESCRIZIONE DELL’ILLECITO	NORMA/E VIOLATA/E	ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE
	2)	Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita , previa la collocazione di banchi ed attrezzature per l’esposizione della merce, e copertura con altri strumenti inamovibili[5]	artt. 633 – 639bis c.p. (per l’illecita e duratura occupazione del suolo pubblico)	A. redigere verbale di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose – art. 354 c.p.p.; B. sottoporre a sequestro giudiziale le strutture e gli strumenti inamovibili (escluse le merci[6]) previa redazione del relativo verbale – art. 354 c.p.p.; o inviare Comunicazione di Notizia di Reato, a norma dell’art. 347 c.p.p., a:
		NOTA: oltre alle violazioni descritte per il caso n° 01), vanno altresì redatti i seguenti atti		Ø Autorità Giudiziaria competente entro le 48 ore , per la convalida (art. 355/1° – 2° c. c.p.)

		artt. 31 – 44 d.P.R. 380/'01	C. Redigere relazione di servizio dell'operato:
		(per il "carico urbanistico" prodotto dalla struttura "inamovibile" ed edificata senza il P.d.C.)	<p>Ø di polizia commerciale e annonaria da inoltrare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dirigente Comunale competente; o Concessionario per la riscossione, ai fini dell'introito del canone di occupazione evasa; o Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94)
			<p>Ø di polizia urbanistica/edilizia da inoltrare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dirigente Comunale competente; o Dirigente Ufficio Legale; o Segretario Generale (art. 31/7°c. d.P.R. 380/'01); o Uffici Prov.li competenti per l'edilizia sismica (ex Genio Civile)

a cura dell'Isp. C. Dr. Antonio BASILE
del Corpo di Polizia Locale di Foggia

Rimarca infine, come l'applicazione sistemica del protocollo anzi evidenziato, proprio qualche mese addietro, ha condotto alla condanna da parte del Tribunale di Foggia di un Dirigente Comunale e n° 03 operatori commerciali, il primo, in quanto si era "mal discostato" da quanto

http://10.12.6.10/index_admin.php

[\[1\]](#) Ciò viene testualmente riconfermato altresì dal d. Lgs. 25/11/2016, n° 222 in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione (es.: al punto 2.1 della Tabella A allegata, viene esplicitamente previsto il rilascio di titolo autorizzatorio preventivo all'inizio di un'attività di vendita su area pubblica tipol. "A" – su posteggio)

[\[2\]](#) Per esempio all'art. 7 del Regolamento Co.S.A.P. del Comune di Foggia, appr. con Del. di C.C. n° 678 del 30/10/1998, viene stabilita l'eccezione al rilascio di previa autorizzazione, per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 15 minuti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merce (6°c.)...*omissis*..., ovvero per fronteggiare situazioni di emergenza (5°c.)...*omissis*...

[\[3\]](#) art. 221 Codice della Strada; art. 24 L. 24/11/1981, n° 689

[\[4\]](#) Cassaz., III sez. pen. – sent. n° 25826 del 22/06/2016

[\[5\]](#) 1) Vedi infra nota n° 02)

2) ...*omissis*...la precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (sez. 3, n. 36107 del 30 giugno 2016; sez. 3, n. 966 del 26 novembre 2014; sez. 3, n. 20189 del 21 marzo 2006; sez. 3, n. 13705 del 21

febbraio 2006; sez. 3, n. 14044 del 22 marzo 2005; sez. 3, n. 37992 del 3 giugno 2004; sez. 3, n. 24898 del 4 aprile 2003)...omissis...

Cassaz., sez. III – sent. n° 400 del 08/01/2019

[\[6\]](#) Sono oggetto di sequestro amministrativo quelle esposte oltre i metri assentiti e sottoposte alla misura con verbale *ad hoc*, a norma della L.R. 24/2015 (vedi *infra*)